

NOTE ESPLICATIVE

DISEGNO DI LEGGE 10 novembre 2020, n. 75/XVI

Proponenti: Giunta provinciale per iniziativa del presidente Maurizio Fugatti

Titolo: Legge di stabilità provinciale 2021

a cura del servizio
legislativo del Consiglio

Nota all'articolo 1

- L'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. *omissis*

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di 1,60 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

a) di 0,20 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si

intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;

b) di 2,30 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;

c) di 0,70 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di 1,22 punti percentuali.

6. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale deduzione è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;

b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.

7. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ai soggetti passivi è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.

8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i cinque successivi e per i sei successivi~~ le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte dell'1,22 per cento.

9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i cinque successivi e per i tre successivi~~ l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;

b) *omissis*

c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA) delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta. Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una

prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta.

9 bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2020 e per i due successivi l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta dell'1,18 per cento per i soggetti passivi che rispettano i requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c).

10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis, 2 e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.

11. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i cinque successivi~~ **e per i sei successivi** le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento.

11 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 l'incremento previsto dal comma 11 dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 non si applica alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui al comma 9 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

12. *omissis*

13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2015 ~~e per i sei successivi~~ **e per i quattro successivi** è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapacità dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma.

14 bis. ~~Per i cinque periodi di imposta successivi~~ **Per i tre periodi d'imposta successivi** a quello in corso il 31 dicembre 2017 ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, è riconosciuta una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma e, in particolare, possono essere specificate le tipologie di finanziamento che danno diritto all'agevolazione. La detrazione prevista da questo comma è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

- L'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, concernenti agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e altre disposizioni in materia

1. *omissis*

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i cinque successivi~~ **e per i tre successivi**, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale con propria deliberazione approva le disposizioni necessarie per applicare l'agevolazione, comprese le condizioni di accesso al beneficio, tenendo conto della disciplina statale in materia.

2 bis. Al fine di sostenere la crescita delle retribuzioni medie dei dipendenti del settore privato e il loro coinvolgimento nel miglioramento dei processi organizzativi, ~~per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi~~ **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo**, l'importo complessivo degli incrementi salariali previsti al comma 2 è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il predetto importo risulti incrementato in misura non inferiore al 20 per cento

rispetto a quello erogato dall'impresa ai dipendenti nell'anno precedente, o nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 (Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale). Nel caso in cui l'incremento sia pari o superiore al 100 per cento il limite complessivo delle deduzioni previsto dal comma 5 si applica solo con riferimento alle deduzioni di cui al comma 3. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stato erogato alcun incremento salariale previsto al comma 2.

2 ter. Al fine di perseguire le finalità previste dal comma 2 bis, ~~per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi~~ **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo**, per le imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, erogano alla totalità dei propri dipendenti incrementi retributivi sotto forma di superminimi collettivi o mensilità aggiuntive, non variabili in relazione ai risultati aziendali o dei lavoratori, l'importo dell'incremento retributivo rispetto alle predette integrazioni salariali erogate nell'anno precedente è deducibile nella misura pari a tre volte. Tale importo è deducibile nella misura pari a sei volte nel caso in cui il contratto collettivo aziendale preveda strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 25 marzo 2016. Questo comma si applica anche nel caso in cui nell'anno precedente non sia stata erogata alcuna integrazione salariale in attuazione di contratti collettivi aziendali.

2 quater. Al fine di favorire la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, ~~per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi~~ **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo**, alle imprese che, in forza della sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, mantengono il livello retributivo dei propri dipendenti riducendo l'orario di lavoro annuale per una quota pari ad almeno il 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP pari a 12.000 euro annui per ogni dipendente al quale è stato ridotto l'orario di lavoro, proporzionata al numero di mesi di riduzione dell'orario. La deduzione spetta per il solo periodo d'imposta in cui si realizza la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al periodo precedente.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 ~~e per i cinque successivi~~ **per i tre successivi** è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 4, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale.

4. La deduzione prevista dal comma 3 è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3 rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:

- a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;
- b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.

5. Le deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2017, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, ~~per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per i tre successivi~~ **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2018 e per il successivo**, la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 non può comunque superare il 30 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.

6. Con deliberazione di Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo."

- L'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2019 le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

1 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte a zero per i primi cinque anni di imposta se risulta almeno un addetto impiegato con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operante per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nel primo anno di attività e a dodici mesi per le annualità successive nel territorio provinciale. Nel caso in cui in una singola annualità non sia rispettata la condizione, l'agevolazione non spetta nemmeno per le successive annualità. Per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari e i soci attivi regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio provinciale.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. **L'agevolazione prevista da questo comma si applica solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2020.**

3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, sono esentate dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Tale esenzione si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo citato, determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

3 bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 che esercitano in misura prevalente l'attività di assistenza di persone con disabilità cognitiva, nelle more della definizione dei servizi di interesse economico generale relativi a tale attività, per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2020 e per il successivo l'esenzione dall'IRAP non è soggetta ai limiti di cui al comma 4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla decisione di autorizzazione resa dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. ~~Le agevolazioni previste dai commi 1, 2 e 3~~ **Le agevolazioni previste dai commi 1, 1 bis, 2 e 3** sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

4 bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la disposizione di cui al comma 3 si applica alle cooperative sociali nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

5. Le agevolazioni previste dall'articolo 12, commi 2, 2 bis e 2 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 si applicano solo alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale entro il 31 dicembre 2017."

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. ~~Per l'anno d'imposta 2020~~ **Per gli anni d'imposta 2020 e 2021**, ai soggetti passivi aventi un reddito

imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro.

2. ~~Per l'anno d'imposta 2020~~ **Per gli anni d'imposta 2020 e 2021**, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

3. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2020 e **per il successivo** l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 55.000 euro.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

Nota all'articolo 3

- Gli articoli 5, 8 e 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 5

Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS, per fabbricato s'intende l'unica unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel catasto edilizio urbano. E' considerato parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie ed è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, tra loro funzionalmente connesse a costituire una sola unità minima abitativa, l'obbligazione tributaria è unica e unitaria per tutte le unità immobiliari interessate, e l'imposta è applicata per la fattispecie dell'abitazione principale, se ne ricorrono i presupposti. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto.

2. Si applicano le seguenti definizioni di fabbricato:

- a) per abitazione principale s'intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare;
- b) per fabbricato assimilato ad abitazione principale s'intende il fabbricato abitativo e le relative pertinenze che i comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d), possono considerare direttamente adibito ad abitazione principale. Sono comunque assimilati ad abitazione principale:
 - 1) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
 - 2) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
 - 3) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - 4) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente

delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- c) per altro fabbricato abitativo s'intende il fabbricato nel quale il possessore non risiede anagraficamente e le relative pertinenze;
- d) per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità. Il vincolo di pertinenza sussiste in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del codice civile. Il contribuente può comunicare al comune quali fabbricati considera pertinenti. In attesa della comunicazione, per inviare il modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5, il comune utilizza le banche dati relative all'imposta immobiliare propria;
- e) per altro fabbricato s'intende il fabbricato censito al catasto in categorie non abitative e che non costituisce pertinenza di fabbricati di tipo abitativo, destinato a qualunque finalità o utilizzo;
- f) per fabbricato strumentale all'attività agricola s'intende il fabbricato censito a catasto nella categoria D/10, o per cui sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- f bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.

3. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Ai soli fini dell'imposta il valore catastale, riportato anche sugli estratti catastali, è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale, oppure non iscritti in catasto, si applica l'articolo 1, commi 336 e 337, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia d'iscrizione al catasto e aggiornamento del classamento catastale. In attesa dell'attribuzione della rendita è dovuta l'IMIS per le aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

5. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita, in attesa dell'attribuzione della rendita catastale, anche ai sensi del comma 4, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento;
- c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;

- d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- ~~d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il comune, con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento.~~
- d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0 per cento.**

Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;
- b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- e bis) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrिवibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nonché a campeggi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;
- e quinquies) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;
- e sexies) a partire dal periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte fino allo 0 per cento, per i fabbricati

costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono invenduti e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa;

- f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;
- g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;
- g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;
- g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;
- h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.

2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per i soli periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021** la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.

6 bis. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

- a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55

per cento;

- b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;
- b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento.

6 ter. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021**, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'articolo 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021** la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

6 quater. Per i periodi d'imposta 2018, ~~2019 e 2020~~ **2019, 2020 e 2021** le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1.

6 quinquies. Ai sensi del comma 2 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione dei gravi danni subiti dal comune di Dimaro Folgarida in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018, per il solo periodo d'imposta 2019, il Comune di Dimaro Folgarida può disporre, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto 2019, l'esenzione per gli immobili compresi nelle zone rossa o gialla come individuate dalle ordinanze del Presidente della Provincia concernenti "Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale".

7. *omissis*"

Nota all'articolo 4

- L'articolo 23 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23

Disposizioni relative ai versamenti della tassa automobilistica provinciale e alle rateazioni provinciali nel periodo da marzo ad agosto 2020

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- a) la tassa automobilistica provinciale relativa alle periodicità tributarie da versare ordinariamente nei mesi da marzo ad agosto 2020 può essere versata entro il 30 novembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi, fermo restando che non si fa comunque luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
- b) in caso di riscossione rateale di entrate provinciali ai sensi dell'articolo 51 bis della legge provinciale 14

settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), l'omesso pagamento di una o più rate relative ai mesi da marzo ad agosto 2020 non rileva ai fini del computo del numero di rate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del medesimo articolo 51 bis, comma 4 ter, purché queste rate siano versate entro il 31 dicembre 2020.

1 bis. In relazione a quanto convenuto nell'ambito della Conferenza delle regioni e province autonome e a seguito della applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2020 (Modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente), con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi dieci mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica provinciale sono versate entro il 15 dicembre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Questo comma si applica anche per i veicoli, di proprietà di società di locazione a lungo termine, non concessi in locazione nel predetto periodo."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 48

Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale

1. La Provincia promuove la ricerca e **l'innovazione** in ambito sociale, educativo e culturale nonché la realizzazione di attività di formazione, di formazione continua e di educazione e formazione permanente in tali ambiti.

~~2. Per le finalità del comma 1 la Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione di una fondazione, attuando l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e a stipulare con essa un accordo di programma per il finanziamento e la realizzazione di interventi e attività rientranti negli obiettivi del comma 1. In alternativa la Provincia può perseguire le predette finalità nell'ambito dell'accordo di programma con la fondazione Bruno Kessler previsto dall'articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca).~~

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia può stipulare accordi di programma con la **Fondazione Franco Demarchi**. Questi accordi stabiliscono gli obiettivi da perseguire, gli interventi e le finalità da realizzare, le risorse e le modalità di verifica dei risultati. Nell'ambito degli accordi di programma la Provincia può definire, nel rispetto dello statuto della fondazione, obiettivi d'interesse comune, anche con riferimento a settori di attività della fondazione diversi da quelli previsti dal comma 1, in particolare al fine di orientare l'attività della fondazione medesima al perseguimento degli obiettivi di sostegno dei giovani delineati dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007), con specifico riferimento allo sviluppo delle competenze e al contrasto all'esclusione e all'emarginazione sociale dei giovani, anche tramite l'attivazione di misure per il contrasto della dispersione scolastica e per la prevenzione della diffusione e dell'uso di sostanze stupefacenti.

~~3. In relazione alle scelte da compiere ai sensi del comma 2, l'Istituto regionale di studi e ricerca sociale può presentare alla Provincia un progetto di ristrutturazione e di riprogettazione della propria attività. In relazione all'esigenza di completare il trasferimento dei rapporti giuridici e patrimoniali dall'Istituto regionale di studi e ricerca sociale a uno dei soggetti indicati nel comma 2, la Provincia corrisponde all'istituto i contributi previsti dall'articolo 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio sociale) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, fino alla chiusura del bilancio consuntivo dell'istituto relativo all'esercizio 2012-2013, e comunque non oltre il 31 agosto 2013.~~

~~4. La Provincia è autorizzata a designare l'assessore competente in materia di istruzione quale proprio rappresentante all'interno del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale di studi e ricerca sociale, anche in deroga alla procedura prevista dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi").~~

~~5. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 760.000 euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 25.10.210 (Interventi per il miglioramento della qualità della scuola). (abrogati)"~~

Nota all'articolo 7

- L'articolo 11 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva

~~1. L'onere annuo derivante dall'avvio della contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato in 10 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro dall'anno 2022.~~

~~2. Il riparto dell'onere annuo tra i singoli comparti e le aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.~~

~~3. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti. (abrogati)~~

4. Per favorire l'adesione ai fondi sanitari integrativi è autorizzato lo stanziamento di 500.000 euro sui bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 per coprire il 50 per cento della quota di adesione dei familiari con età inferiore a diciotto anni del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

~~5. La spesa prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 5 del 2019, come modificato dall'articolo 10, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.~~

~~6. Per i fini del comma 1, con la legge di bilancio sono autorizzate sull'unità di voto 20.01 le seguenti spese:~~

~~a) 20 milioni di euro per l'anno 2020;~~

~~b) 10 milioni di euro per l'anno 2021;~~

~~e) 10 milioni di euro per l'anno 2022. (abrogati)~~

7. Per i fini del comma 4, con la legge di bilancio è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 20.01."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 34 bis

Sostituzione provvisoria per incarico vacante

1. Nel caso di vacanza degli incarichi dirigenziali la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico al titolare, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di un anno, l'incarico al dirigente di un'altra struttura organizzativa, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. Una volta avviate le procedure per l'individuazione degli incaricati, l'incarico può essere mantenuto anche per l'ulteriore periodo necessario per il completamento di queste procedure e per la conseguente assegnazione dell'incarico. Per l'esercizio provvisorio dell'incarico al dirigente spetta una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Se non risulta possibile affidare provvisoriamente l'incarico di sostituzione al dirigente di un'altra struttura, anche in relazione al necessario possesso di eventuali particolari abilitazioni professionali richieste al titolare dell'incarico, la Giunta provinciale, per ragioni motivatamente espresse nell'atto d'incarico ed entro i limiti di durata previsti da questo comma, può incaricare della sostituzione personale privo della qualifica di dirigente, ~~nel numero massimo del sei per cento~~ **nel numero massimo dell'8 per cento** del contingente massimo dei dirigenti definito dall'articolo 21 e comunque entro il limite stabilito dall'atto di programmazione del fabbisogno.

2. Nel caso di vacanza degli incarichi di direttore d'ufficio la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa della copertura del posto provvede alla sostituzione provvisoria o all'affidamento dell'incarico a personale con qualifica di dirigente o di direttore o con incarico di sostituto dirigente o di sostituto direttore, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. L'incarico di sostituzione o l'affidamento di un ulteriore incarico è conferito per il periodo massimo di un anno, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali l'incarico di sostituzione o l'affidamento di un ulteriore incarico è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Se la sostituzione del responsabile di ufficio perdura per un periodo superiore a quello fissato dal contratto collettivo al sostituto spetta, a decorrere dal giorno d'inizio della sostituzione, una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Per l'affidamento dell'incarico aggiuntivo rispetto a quello ricoperto, al direttore spetta una specifica indennità, stabilita nel contratto collettivo previsto dal titolo V."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 10 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Proroga di graduatorie

1. Fatto salvo l'attuale termine di scadenza delle graduatorie di figure professionali per le quali è stabilito nel bando di concorso, tra i requisiti d'accesso, un limite d'età, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogati fino al 31 dicembre 2019 o in scadenza nel primo semestre del 2020, sono prorogati fino al 30 giugno 2020. **In relazione alla situazione di emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19, le graduatorie individuate da questo comma possono essere ancora utilizzate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2021 fino al 31 marzo 2021.**

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2019 in base alla normativa provinciale o in scadenza nel corso del primo semestre del 2020, sono prorogati fino al 30 giugno 2020, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la scadenza prevista."

Nota all'articolo 11

- Gli articoli 20 e 54 della legge provinciale sulle scuole d'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 20

Compiti dei comuni

1. Spetta ai comuni fornire gli edifici ed i locali idonei per la scuola provinciale dell'infanzia, nonché provvedere alla loro manutenzione.

2. *omissis*

2 bis. Spetta altresì ai comuni provvedere in ordine all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento necessari al funzionamento delle scuole provinciali dell'infanzia.

3. Spetta inoltre ai comuni, utilizzando i finanziamenti della Provincia, provvedere:

a) ~~al personale non insegnante nella misura massima di una unità per sezione secondo quanto stabilito dal piano annuale di cui all'articolo 54 in relazione al numero di sezioni, all'orario delle scuole ed all'organizzazione del servizio di mensa; in presenza di eccezionali ed obiettive esigenze di funzionamento della scuola il piano può prevedere una diversa assegnazione di personale; (abrogata)~~

b) al funzionamento anche didattico e amministrativo della scuola, ivi comprese le spese per la manutenzione e conservazione degli arredi e delle attrezzature, nonché le spese di acquisto e di rinnovo degli arredi e delle attrezzature di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell'articolo 54 bis.

4. Nel piano annuale di cui all'articolo 54 la Giunta provinciale determina l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 3 spettanti a ciascun comune tenendo conto del numero delle sezioni di cui sono composte le singole scuole, riferendo la copertura degli oneri per il personale al costo derivante per il medesimo dall'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro. I relativi fondi sono erogati ai comuni, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

5. I comuni organizzano il servizio di mensa provvedendo, sentiti i comitati di gestione, all'ammissione gratuita o semigratuita al servizio.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dal servizio di mensa i comuni utilizzano le rette delle famiglie nella misura dagli stessi determinata entro i limiti di cui all'articolo 4, le quote a carico del personale per l'accesso al servizio, gli specifici contributi della Provincia, ivi compresi quelli per l'ammissione gratuita o semigratuita di alunni di disagiate condizioni economiche, nonché quelli per l'ammissione a prezzo agevolato del personale, determinati con riferimento alle quote poste a carico del personale provinciale ai sensi del comma 6 dell'articolo 4.

7. *omissis*

Art. 54

Piano annuale

La Giunta provinciale, sulla base delle richieste dei comuni, dei comprensori, dei distretti scolastici, nonché delle organizzazioni sociali interessate, elabora annualmente un piano articolato per comprensori.

Il piano annuale determina:

- a) le scuole e le sezioni di scuola dell'infanzia da istituire e da sopprimere per l'anno scolastico successivo. La distribuzione delle scuole deve essere rapportata a criteri di efficacia della programmazione didattica e di razionalizzazione nell'uso delle strutture scolastiche, anche attraverso accorpamenti delle medesime, tenendo

conto del numero delle iscrizioni. Nelle scuole unisezionali il numero dei bambini non può essere inferiore a quindici, o dieci se ubicate negli ambiti territoriali individuati come zone svantaggiate ai sensi della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, salvo che ricorrano eccezionali situazioni di disagio derivante dalla soppressione della scuola, ovvero che la riduzione del numero dei bambini sia temporanea; in ogni caso con meno di quindici iscritti la scuola funziona con dotazione di organico ridotto ed eventualmente con orario ridotto;

- b) la ripartizione dei finanziamenti provinciali ai comuni per la gestione del servizio di mensa e per le spese di funzionamento anche didattico e amministrativo della scuola;
- c) la ripartizione dei finanziamenti provinciali ai comuni per le spese relative al personale non insegnante;
- d) i parametri per la determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le scuole equiparate in misura corrispondente a quelli stabiliti per le scuole provinciali, la spesa ammessa e la ripartizione dei finanziamenti provinciali tra le scuole equiparate;
- d bis) le modalità di rendicontazione della spesa e di controllo della spesa rendicontata in ordine ai finanziamenti previsti dalla lettera d);
- e) *omissis*

Per la formazione del piano annuale i comuni sono tenuti a far pervenire le loro proposte alla Giunta provinciale entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alle deliberazioni di assunzione degli oneri a proprio carico.

Singole proposte di istituzioni di scuole dell'infanzia provinciali potranno essere avanzate anche da organizzazioni sindacali e sociali; su tali proposte la Giunta provinciale raccoglierà il parere dei comuni interessati.

L'assemblea dei genitori di ogni scuola dell'infanzia equiparata, deliberando con l'intervento dei due terzi degli aventi diritto e a maggioranza assoluta di tutti gli aventi diritto, può chiedere alla Giunta provinciale l'istituzione di una scuola dell'infanzia provinciale in sostituzione di una scuola equiparata che, come tale, cessa l'attività.

La Giunta provinciale decide su tali richieste nell'ambito del piano annuale di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.

Il piano annuale è deliberato entro il 15 giugno di ogni anno ed è riferito all'anno scolastico che comincia con il 1° settembre dell'anno stesso e termina con il 31 agosto dell'anno successivo; **la Provincia trasmette alla competente commissione consiliare una comunicazione preventiva sui principali contenuti del piano, evidenziando, tra l'altro, le modalità di finanziamento delle scuole dell'infanzia a budget, se previste dal piano.**

~~Il progetto di piano è trasmesso, almeno trenta giorni prima del termine di cui al precedente comma, ai membri della competente commissione legislativa. (abrogato)~~

A partire dall'anno scolastico 2015/2016 il piano può prevedere, ~~previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, (soppresse)~~ modalità di finanziamento delle scuole dell'infanzia a budget, con meccanismi anche diversi da quelli disciplinati dagli articoli 48 e 49, volti a promuovere la responsabilità gestionale dei soggetti finanziati, ad ottimizzare l'investimento delle risorse, a semplificare ed efficientare i processi decisionali e i flussi amministrativi e finanziari.

Qualora il piano determini la soppressione di scuole e non sia possibile accogliere i bambini in altra scuola dell'infanzia, provinciale od equiparata, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con comuni di province limitrofe per l'accoglimento dei predetti bambini nelle scuole dell'infanzia dei comuni medesimi."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 4 ter della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4 ter

Organizzazione della formazione specifica in medicina generale

~~1. La Provincia realizza le attività di formazione specifica in medicina generale previste dal titolo IV del decreto legislativo n. 368 del 1999, direttamente o avvalendosi dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri. Quando la Provincia si avvale dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, nell'ambito della convenzione con l'ordine è prevista la corresponsione di un compenso al direttore, alle altre figure di coordinamento e ai docenti della formazione specifica in medicina generale. Il compenso può essere definito anche forfettariamente, in relazione alle attività oggetto dell'incarico e ai risultati conseguiti. La Provincia realizza direttamente le attività di formazione specifica in medicina generale anche ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).~~

1. La Provincia realizza le attività di formazione specifica in medicina generale previste dal titolo IV del decreto legislativo n. 368 del 1999 direttamente, anche avvalendosi degli enti di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in coerenza con gli obiettivi da essi perseguiti nell'ambito delle competenze loro affidate. La Provincia affida queste attività regolando pure il compenso, anche in forma forfettaria, per la direzione e il coordinamento delle attività di formazione specifica in medicina generale.

2. Ai componenti della commissione d'esame per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale e della commissione d'esame finale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 368 del 1999 può essere riconosciuto, per la partecipazione alle sedute, un compenso, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura effettivamente sostenuta e il pagamento dell'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio automezzo, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale.

3. L'ammissione al secondo e al terzo anno di corso è subordinata al superamento di una valutazione certificativa davanti a una commissione nominata dall'ente gestore, presieduta dal direttore della formazione e composta da quattro docenti. Il medico in formazione che non supera queste valutazioni è ammesso per una sola volta, al termine del primo o del secondo anno, pena l'esclusione dal corso, a ripetere l'anno di formazione senza oneri a carico della Provincia.

4. I tutori nell'ambito della formazione specifica in medicina generale sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni che operano in uno studio professionale e sono titolari di un numero di assistiti in una misura almeno pari alla metà del massimo vigente, alla data di instaurazione del rapporto di tutoraggio.

5. Per quanto non diversamente previsto da questa legge si applica la vigente normativa statale in materia di formazione specifica in medicina generale."

Nota all'articolo 14

- L'articolo 16 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Finanziamento del servizio sanitario provinciale

1. Il finanziamento del fabbisogno di spesa sanitaria e socio-sanitaria si ispira a principi di equità, proporzionalità, efficacia e non sovrapposizione degli strumenti finanziari. I fabbisogni di spesa sono determinati tenendo conto dei livelli essenziali e aggiuntivi delle prestazioni e dei costi necessari per produrli in condizioni di efficienza.

2. Il finanziamento della spesa sanitaria provinciale avviene attraverso:

- a) i trasferimenti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 17 e le prestazioni aggiuntive previste dal comma 5;
- b) il fondo per l'assistenza integrata previsto dall'articolo 18;
- c) la compartecipazione diretta dei cittadini;
- d) i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale, previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- e) le tariffe.

3. La Giunta provinciale stabilisce:

- a) i casi in cui è dovuta dagli utenti una compartecipazione al costo della prestazione e l'entità della compartecipazione, tenuto conto delle disposizioni statali vigenti in materia;
- b) la modalità di determinazione e l'entità delle tariffe, in armonia con le previsioni degli articoli 17 e 18.

3 bis. Tra gli elementi che concorrono a definire la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale che rientrano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21 è inclusa la valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. La Giunta provinciale può tener conto della valutazione anche negli altri casi in cui è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni. Sono fatte salve le prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Questo comma è attuato con provvedimenti di Giunta, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. La Giunta provinciale promuove lo sviluppo di forme integrative provinciali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, coinvolgendo le parti sociali, i soggetti e le organizzazioni finanziarie e assicurative e altri enti e istituzioni al fine di darne un'ampia diffusione, nell'interesse della popolazione. Inoltre assicura il coordinamento per l'unitarietà della politica sanitaria e l'integrazione del servizio sanitario provinciale con le prestazioni finanziate attraverso le forme integrative.

4 bis. Per le finalità del comma 4 la Provincia, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nel rispetto delle regole in materia di aiuti di stato, può destinare contributi, per il tramite delle organizzazioni assicurative, a quanti si assicurano per ottenere una rendita in caso di non autosufficienza. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche dei piani assicurativi e dei beneficiari - anche con riferimento alla

condizione economico-patrimoniale dei beneficiari o del nucleo familiare -, la misura della contribuzione, le condizioni di compatibilità o limite di cumulo rispetto alla fruizione di altre prestazioni poste a carico della Provincia o cui la Provincia contribuisce e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma.

5. La Giunta provinciale può individuare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di assistenza, delle quali possono beneficiare di regola le persone iscritte al servizio sanitario provinciale e residenti in provincia da almeno tre anni. E' fatta salva altresì la facoltà per la Giunta provinciale di individuare prestazioni aggiuntive che possono essere erogate prescindendo dal requisito della residenza triennale, anche in ragione delle esigenze di continuità dell'assistenza sanitaria. Al finanziamento delle prestazioni aggiuntive si provvede mediante gli stanziamenti iscritti in un apposito programma dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 - e cioè della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Interventi a favore del volontariato

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3 e alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 3 bis:

- a) contributi a copertura delle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa;
- b) contributi per la realizzazione di iniziative destinate a realizzare le finalità dell'articolo 1, comma 1, in specifici ambiti operativi, anche in modo coordinato e congiunto con i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa.

1 bis. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di loro competenza. Con riferimento ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), questi organi individuano, anche periodicamente, gli ambiti operativi considerati prioritari e i criteri di selezione delle iniziative, e possono privilegiare le iniziative realizzate in modo coordinato e congiunto. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

1 ter. In alternativa alla concessione dei contributi previsti dai commi 1 e 1 bis, la Provincia e gli enti locali possono sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per lo svolgimento di **attività o** interventi socio-assistenziali di interesse generale ~~di natura non economica~~ **(soppresse)** aventi finalità di solidarietà sociale, di autoaiuto e di reciprocità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 **e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato**.

2. La Provincia rimborsa, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, gli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Gli interventi previsti da questo comma possono essere concessi, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), a comuni o circoscrizioni, anche mediante i loro organismi rappresentativi, per la copertura degli oneri assicurativi relativi ai volontari che partecipano ad interventi di cittadinanza attiva finalizzati alla pulizia, al recupero, al ripristino ed all'abbellimento del territorio promossi dagli stessi comuni o circoscrizioni. Il rimborso degli oneri previsti dal presente comma è escluso qualora sia già stato concesso sulla base di altre leggi provinciali.

3. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Provincia rimborsa le quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali.

3 bis. La Provincia può stipulare convenzioni con la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) per semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri delle associazioni iscritte nei registri di questa legge, con riferimento in particolare ai pagamenti dovuti alla SIAE nell'ambito di iniziative d'interesse pubblico, di manifestazioni e di eventi musicali per l'utilizzo di opere soggette alla sua autorizzazione. La Provincia è autorizzata ad anticipare le somme dovute alla SIAE dalle associazioni e non versate da queste ultime fino a un importo massimo di 150.000 euro annui; in tal caso esercita il diritto di rivalsa nei confronti delle associazioni che non hanno provveduto al pagamento.

3 bis 1. I comuni possono concedere somme per la copertura, fino a concorrenza della spesa, degli oneri derivanti dai pagamenti sostenuti da enti e associazioni a favore della SIAE in relazione ad iniziative ed eventi organizzati sul proprio territorio nel caso in cui l'accesso agli stessi sia senza corrispettivo, nel rispetto del proprio regolamento per la concessione di contributi ad enti e associazioni.

3 ter. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari ad anticipare le somme di cui al comma 3 bis e per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate dalla Provincia.

3 quater. La Giunta provinciale, nell'ambito del protocollo sulla finanza locale, individua le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale sulla finanza locale, da destinare agli interventi previsti dal comma 3 bis 1."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 - e cioè della legge provinciale 27

luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 36 bis

Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili

1. Gli enti locali e la Provincia possono concedere ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), ~~contributi sulle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la~~ **a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla** realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale.

~~1-bis. Se servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili sono di natura non economica i contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. (abrogato)~~

2. I contributi possono riguardare, tra l'altro:

- a) le spese per il personale;
- b) i costi derivanti dall'utilizzazione degli immobili e delle attrezzature;
- c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature;
- d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività.

3. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono, per quanto di competenza, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1, anche attraverso bandi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

4. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato."

Nota all'articolo 17

- L'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati la Provincia autonoma di Trento può concedere somme, fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'ammissione alle agevolazioni finanziarie.

1 bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, la Provincia può concedere un contributo per un nuovo alloggio idoneo a soddisfare i bisogni essenziali del portatore di minorazione, in misura pari alla somma massima ammessa per gli interventi che non sono realizzabili ai sensi del comma 1. Il contributo può essere concesso solo quando gli interventi di adeguamento dell'unico alloggio in provincia di Trento in proprietà o in comproprietà del portatore di minorazione o di un altro componente del suo nucleo familiare non sono realizzabili per motivi tecnici e strutturali, in modo da consentire al portatore di minorazione lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita, tenendo conto della tipologia, delle caratteristiche, della gravità o delle prospettive di evoluzione della sua disabilità. L'impossibilità di realizzare gli interventi nell'alloggio di proprietà del richiedente è attestata da una perizia tecnica redatta da un professionista abilitato. Il contributo non è cumulabile con altri contributi provinciali o statali per la costruzione o l'acquisto di alloggi.

2. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme in materia di promozione delle autonomie e di attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, per l'ottenimento delle agevolazioni per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, gli interessati presentano domanda direttamente alla Provincia autonoma di Trento.

3. Non possono essere ammessi ai benefici previsti dal presente articolo gli interventi da realizzare in alloggi di proprietà dell'ITEA assegnati in locazione semplice."

Nota all'articolo 18

- L'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato,

dispone:

"Art. 19

Disposizioni per lo sviluppo della larga banda

1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.

3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce:

- a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
- b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.

3 bis. Per acquisire la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture previste dai commi 2, 3, 9 e 11 bis e dall'articolo 19.1, comma 5, la società costituita ai sensi del comma 3 può avvalersi delle procedure espropriative disciplinate dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri).

4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di ubicazione e di condivisione delle infrastrutture.

5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la Provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.

7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la Provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilità di connettività per la rete privata della pubblica amministrazione.

8. *omissis*

9. La Provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la Provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.

10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.

11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali sono regolati secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento.

11 bis. Per promuovere la realizzazione di reti di comunicazione di nuova generazione e ridurre il digital divide di accesso alla larga banda, la Provincia, a mezzo della società costituita ai sensi del comma 3, può attuare specifici interventi anche volti ad integrare l'infrastruttura di cui ai commi 2 e 3 con altre reti distributive. Per promuovere programmi di investimento per la diffusione di servizi in banda larga nelle aree non coperte o non adeguatamente coperte a causa del fallimento di mercato, possono essere concessi contributi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ed impianti esistenti.

11 ter. Per promuovere la capillare diffusione della banda larga e per consentire la massima diffusione dell'accesso ai servizi, la Provincia è autorizzata a costituire o a partecipare, anche indirettamente, con altri soggetti pubblici o privati, ad una società finalizzata all'evoluzione in fibra ottica della rete di accesso utente, alla realizzazione e alla manutenzione delle reti di accesso. A tale società, gli altri soci, pubblici o privati, possono conferire le infrastrutture civili, o i relativi diritti di uso, funzionali al raggiungimento delle sedi utente, di cui abbiano la disponibilità. Detta società, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente, può anche gestire, direttamente o tramite soggetti partecipati, la rete di comunicazione elettronica prevista dai commi 2 e 3 e fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nel rispetto di quanto previsto al comma 5.

11 quater. La Provincia può partecipare al capitale della società di cui al comma 11 ter anche attraverso:

- a) il conferimento del diritto reale d'uso di beni ed i relativi servizi di gestione e manutenzione;
- b) il conferimento della proprietà o del relativo diritto d'uso dell'infrastruttura necessaria al perseguimento degli scopi indicati al comma 11 bis;
- c) il conferimento delle risorse finanziarie per realizzare i necessari adeguamenti ed implementazione degli apparati di smistamento e di distribuzione della connessione ed anche per lo sviluppo di progetti di ricerca e di servizi in rete.

11 quinquies. Nel rispetto della normativa comunitaria la Provincia è altresì autorizzata, sulla base di un piano di lavoro predisposto anche dalla società di cui al comma 11 ter e nei limiti delle risorse a ciò destinate nei futuri bilanci provinciali, a concedere contributi o finanziamenti alla medesima società per la realizzazione dei fini di cui al comma 11 ter.

11 sexies. La Provincia può concedere alla società di cui al comma 3 o alla società istituita ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), contributi per gli interventi di completamento, ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture previste dal comma 3 e contributi per investimenti di interesse pubblico diversi dalla banda larga, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

Disposizioni relative ai vincoli e agli obblighi disposti ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Relativamente ai vincoli e agli obblighi in essere che sono oggetto di verifica ai fini delle liquidazioni di contributi, anche a rate, emesse nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore di questa legge e il ~~31 dicembre 2020~~ **31 dicembre 2021**:

- a) per i vincoli e gli obblighi finanziari riferiti a contributi concessi in applicazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e della legge provinciale n. 35 del 1988, la verifica viene attuata ~~con riferimento al bilancio dell'esercizio 2018~~ **con riferimento all'ultimo bilancio approvato**. La Giunta provinciale disciplina i casi in cui la verifica può essere effettuata relativamente al bilancio degli esercizi successivi, nonché i casi e le condizioni in cui è consentito richiedere la ridefinizione dei vincoli;
- b) per i vincoli e gli obblighi occupazionali, nonché per tutti i vincoli e gli obblighi previsti all'interno di procedure negoziali ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, alla luce della situazione emergenziale in corso, la Giunta provinciale può prevedere con apposita deliberazione specifiche modalità per la definizione del loro rispetto, compresa anche la previsione del relativo mantenimento, differimento o rimodulazione.

1 bis. La deliberazione prevista dal comma 1, lettera b), può riguardare anche le verifiche successive alla liquidazione di contributi.

2. Sono differiti all'anno 2021 gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché delle relative procedure di inadempimento e sanzionatorie previste dalla disciplina provinciale.

2 bis. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2021, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore di questo comma risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della medesima legge non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni.

2 ter. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza COVID-19, e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni per i casi previsti dall'articolo 32, comma 2 bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 o previste in caso di inadempimento degli obblighi assunti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del medesimo articolo 32, sono ridotte a un decimo del loro valore. La riduzione è riconosciuta ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), nei limiti e alle condizioni da essa previste. Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'efficacia di questo comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. In alternativa l'agevolazione può essere riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina."

- L'articolo 44 della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 44

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

omissis

~~4. In relazione alla perdurante situazione di crisi economica finanziaria, gli obblighi e i vincoli di natura finanziaria o occupazionale posti a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell'articolo 32 della medesima legge, nonché le prescrizioni tecniche e di vincoli economico-finanziari a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi del capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), se non sono rispettati negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, sono differiti a partire dall'esercizio 2014.~~

~~5. Il comma 4 si applica anche ai vincoli e agli obblighi differiti ai sensi dell'articolo 35, commi 9 e 10, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.~~

~~6. In relazione a quanto previsto dal comma 4, la Giunta provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentito chiedere la ridefinizione dei vincoli e degli obblighi individuati dal comma 4, a esclusione dei vincoli di realizzazione di progetti insediativi assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché i termini e le modalità per la presentazione della relativa domanda. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le modalità di ridefinizione dei vincoli e degli obblighi, che possono anche consistere nella loro rimozione e nella previsione di una diversa scansione temporale per il loro assolvimento, e prevede i criteri e le condizioni per l'eventuale restituzione o riduzione proporzionale del contributo.~~

~~6 bis. Con la deliberazione prevista dal comma 6 la Giunta provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentito chiedere la ridefinizione dei tempi per la realizzazione dei progetti insediativi assegnati ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nonché la riduzione della superficie coperta da realizzare sull'area oggetto del progetto insediativo.~~

~~6 ter. Per i soggetti che entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale hanno presentato domanda ai sensi dei commi 6 e 6 bis, il termine di differimento dei vincoli e degli obblighi previsto dal comma 4 è prorogato:~~

~~a) fino alla modifica degli atti con i quali sono stati assunti, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, gli obblighi occupazionali e gli altri obblighi contrattuali previsti dal comma 6 bis;~~

~~b) fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti conclusivi per gli altri vincoli e obblighi individuati dal comma 4.~~

~~6 quater. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria e della riduzione di valore delle aree, le sanzioni previste per i casi di inadempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, fino al 31 dicembre 2011 sono ridotte a un terzo. L'agevolazione è riconosciuta a titolo di de minimis e nei limiti consentiti dalla relativa disciplina."(abrogati)~~

- L'articolo 20 della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 20

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

omissis

8. La deliberazione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dalla presente legge, individua i casi in cui la predetta disposizione si applica alle domande già presentate oppure già definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

~~9. Se le aree indicate nell'articolo 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono trasferite con atto tra vivi entro il 31 dicembre 2020, i soggetti cedenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inadempienti rispetto agli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 non sono tenuti al pagamento delle relative sanzioni. (abrogato)"~~

Nota all'articolo 20

- Gli articoli 14 ter, 25, 29, 32 e 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 14 ter

Accordi con altre istituzioni

1. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione di accordi tra la Provincia e lo Stato, altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale ~~possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione~~ **possono essere definiti soggetti beneficiari, procedure di valutazione, di concessione e di erogazione** anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza ~~delle procedure (soppresse)~~ con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti dalla presente legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati.

Art. 15

Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi

1. La Provincia, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale e previa stipula di apposite convenzioni, può affidare:

- a) ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, o loro consorzi l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, sia di tipo automatico che valutativo, in relazione alla concessione dei contributi, alla loro erogazione e al controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l'obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti revoca o altre sanzioni, per i rispettivi settori economici di riferimento;
- b) ad enti creditizi l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura valutativa prevista dall'articolo 14, in relazione alla concessione dei contributi e alla loro erogazione;
- c) agli enti creditizi ai quali sono richiesti i finanziamenti l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura per la concessione degli aiuti finanziari previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), e alla loro erogazione.

2. Le convenzioni, senza oneri a carico della Provincia, stabiliscono i rapporti organizzativi e finanziari e possono prevedere la possibilità di imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.

3. La Giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al comma 1, lettere a) e b), somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di anticipazione, degli aiuti finanziari previsti da questa legge.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati le somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1.

5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

7. La Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla Giunta provinciale. ~~L'amministrazione verifica in tale occasione~~ **In quest'occasione l'amministrazione verifica a campione, nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e la quantificazione del contributo in relazione alla spesa ammessa e alla misura di agevolazione indicata nell'elenco.**

8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

9. In relazione ai contributi concessi ai sensi del comma 7 la Provincia dispone controlli a campione, **nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale**, per verificare il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo, la corretta determinazione delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite, la conseguente quantificazione del contributo; la Provincia, inoltre, può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.

10. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall'amministrazione.

10 bis. *omissis*

Art. 29

Vincolo di destinazione e divieto di subcessione

1. Le aree di cui alla presente sezione sono soggette a vincolo di destinazione a attività compatibili con la destinazione urbanisticamente prevista al momento della cessione in proprietà o della costituzione del diritto di superficie per un periodo di venti anni. Il vincolo, costituito nell'atto di vendita, o di costituzione del diritto di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di stipulazione del contratto. Se gli enti indicati nell'articolo 25, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., acquistano o realizzano immobili da dare in locazione finanziaria, il vincolo sulle aree decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ma viene annotato nel libro fondiario al momento del riscatto del bene da parte del locatario.

1 bis. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare può essere autorizzata dalla Provincia, previa richiesta da parte dell'impresa nei confronti della quale, prima della scadenza del periodo previsto al comma 1, siano venuti meno gli obblighi di realizzazione dei progetti insediativi e occupazionali dalla stessa assunti. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare non può in ogni caso essere autorizzata prima della decorrenza di dodici anni dalla data di stipulazione del contratto.

2. Il vincolo può essere revocato o modificato con apposito provvedimento della Provincia in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

3. Per la durata del vincolo di destinazione le aree non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Provincia. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

3 bis. Il benestare previsto dal comma 3 non è necessario nei trasferimenti di aree da o a favore di Trentino sviluppo s.p.a.

4. Il benestare della Provincia è subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 32.

4.1. Se le aree sono trasferite con atto tra vivi a un prezzo non superiore a quello di acquisto al netto dell'agevolazione, con contestuale subentro negli obblighi previsti dall'articolo 32 e nell'obbligo, in caso d'inadempimento, di restituire l'agevolazione ottenuta dal cedente, il cedente non deve restituire alla Provincia il contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area. ~~In tal caso gli obblighi~~ **Il subentro negli obblighi previsti dall'articolo 32 può essere anche parziale, con riparto degli obblighi stessi tra cedente e cessionario. Gli obblighi** insediativi e occupazionali sono differiti di ventiquattro mesi dalla data del subentro, a favore del subentrante e possono essere modificati solo per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente.

4 bis. Il benestare della Provincia previsto da questo articolo e da analoghe previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel caso di trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1 qualora il medesimo trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di confini ovvero riguardi l'alienazione a soggetti confinanti di porzioni di terreno di entità minimale rispetto all'area apprestata.

5. Nei casi di costituzione in società di ditte individuali o di società in via di trasformazione, il benestare non è necessario qualora nell'atto costitutivo o di trasformazione venga espressamente confermato l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione e degli obblighi assunti originariamente ai sensi dell'articolo 32.

6. Le imprese che hanno acquisito la proprietà di aree disciplinate in questa sezione, o che hanno ottenuto su di esse un diritto di superficie, possono, per la realizzazione degli impianti aziendali o per finanziare la propria attività, stipulare contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto le aree in questione, previa acquisizione del benestare della Provincia nel quale si specificano, in particolare, gli obblighi della società di locazione finanziaria.

7. Nel caso in cui per la cessione in proprietà delle aree di cui alla presente sezione, o per la

costituzione sulle stesse aree del diritto di superficie, il corrispettivo corrisponda al valore di mercato, si applica il solo vincolo di cui al comma 1 per un periodo di venti anni.

7 bis. Quando le attività previste dall'articolo 25, comma 1, **anche se relative alla sola assegnazione di aree o di strutture**, sono svolte da soggetti diversi dalla Provincia il provvedimento di cancellazione del vincolo previsto dal comma 1 bis e il benessere previsto dal presente articolo sono adottati dai soggetti medesimi in luogo della Provincia.

Art. 32

Obblighi contrattuali

1. Negli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie delle aree a prezzo agevolato, previsti dalla presente sezione, la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, prevedono, mediante apposite clausole, che l'acquirente o il concessionario si assumano obblighi concernenti:

- a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;
- b) eventuali livelli occupazionali da raggiungere o mantenere nelle fasi di entrata in attività.

2. A ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere una sanzione per i casi di inadempimento. Tuttavia la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, su domanda dell'impresa, possono modificare i suddetti impegni per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per dimostrati motivi di ordine strutturale e organizzativo dell'impresa tendenti a una maggiore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici.

2 bis. L'impresa beneficiaria può chiedere di far venire meno gli obblighi previsti dal comma 1, mantenendo la proprietà o il diritto di superficie sull'area, previa restituzione dei contributi eventualmente ottenuti e del pagamento delle sanzioni contrattualmente pattuite. Resta fermo il diritto dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, alla restituzione totale o parziale del terreno ai sensi del comma 3.

3. Per i casi di inadempimento grave o di cessazione di attività da più di due anni i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 hanno il diritto di ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, ivi comprese le opere lì esistenti, fatta salva la corresponsione di un indennizzo rapportato al valore di costruzione delle opere realizzate. Negli stessi casi è prevista l'estinzione del diritto di superficie.

Art. 33

Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Trentino sviluppo s.p.a. e Tecnofin strutture s.p.a.

1. La Provincia può disporre a favore di Trentino sviluppo s.p.a.:
 - a) il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisizione della disponibilità, del diritto di opzione all'acquisto o della titolarità - anche in comproprietà con enti locali, con imprese e con i consorzi di cui all'articolo 8 - per la realizzazione o la ristrutturazione di aree, di immobili e dei relativi impianti generali, arredi e attrezzature, da destinare ad attività economiche. Fra queste attività sono comprese le strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e attività connesse, gli impianti a fune a servizio di attività turistiche o funzionali a esigenze di mobilità alternativa, gli impianti tecnologici a carattere ambientale, le infrastrutture dello sport all'aria aperta o ricreative che possono garantire la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica locale, nell'ottica di destagionalizzare l'offerta, alla luce dei processi di cambiamento climatico in corso e della differente domanda turistica internazionale. Il fondo è usato anche per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti, nonché per l'assunzione di partecipazioni, anche in forma di finanziamenti da soci e prestiti obbligazionari o di garanzie fideiussorie, funzionali al sostegno di iniziative economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d'interesse per l'economia trentina;
~~a bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica); nella convenzione prevista nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica è espressamente prevista l'esclusione di finanziamenti per azioni di marketing territoriale legate a concorsi di bellezza;~~
a bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 8, 9, 11, 20 e 21 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020; nella convenzione prevista nel comma 2 dell'articolo 14 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è espressamente prevista l'esclusione di finanziamenti per azioni di marketing turistico legate a concorsi di bellezza;
a ter) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 20, 21, 24, 24 bis e 25 di questa legge, dall'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), dall'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005, dall'articolo 23 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) e dall'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), nonché degli aiuti concessi nel caso di affidamento alla

società delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006;

- b) la cessione a titolo oneroso di aree e immobili, o di loro quote, da destinare a attività economiche; il ricavato della cessione è versato al fondo di cui alla lettera a);
- b bis) il conferimento a titolo gratuito a Trentino sviluppo s.p.a. di aree e immobili, o di loro quote, e di impianti tecnologici, da acquisire al fondo previsto dalla lettera a) per essere destinati alle iniziative indicate nella lettera a), nel comma 6 e nell'articolo 34.

1 bis. Allo scopo di incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1, Trentino sviluppo s.p.a. può assumere finanziamenti e procedere alla cessione di attivi disposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

1 ter. La Provincia può alienare le aree acquisite e le strutture realizzate o in corso di realizzazione da Trentino sviluppo s.p.a. ai sensi dell'articolo 25, comma 1 quater. In tal caso le somme derivanti dalle cessioni affluiscono al fondo previsto dal comma 1, lettera a), al netto dei relativi oneri fiscali.

1 quater. A titolo di corrispettivo per l'acquisizione del diritto di opzione all'acquisto di cui al comma 1, lettera a), Trentino sviluppo s.p.a. può acquisire idonea garanzia su esposizioni finanziarie delle imprese cedenti il diritto medesimo, per conto delle stesse, integrando i fondi rischi costituiti presso gli enti di garanzia, fino ad un massimo del 10 per cento del valore dell'immobile da acquistare.

2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva gli indirizzi che regolano i criteri e le modalità per la gestione dei beni e delle attività da parte di Trentino sviluppo s.p.a. Gli indirizzi prevedono che la società realizzi gli interventi sulla base di un'analisi preventiva che dimostri le ricadute complessive delle iniziative nonché, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e dall'articolo 34, comma 1, l'equilibrio economico-finanziario prospettico e la redditività delle medesime iniziative; per questi ultimi casi gli indirizzi dispongono che la società continui ad operare secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 14 bis, anche specificandone le procedure.

2 bis. Trentino sviluppo s.p.a. effettua gli interventi sulla base di un piano triennale, aggiornabile annualmente, predisposto dalla società, anche per singole sezioni, e approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può richiedere alla società la realizzazione di interventi urgenti e straordinari per le ricadute economiche e sociali, non ricompresi nel piano, secondo quanto previsto dalla convenzione; in tal caso il piano degli interventi è conseguentemente aggiornato.

3. I rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono regolati da una convenzione che stabilisce, in particolare:

- a) le modalità di amministrazione del fondo previsto dal comma 1, lettera a), e delle sue eventuali sezioni, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della Provincia;
- a bis) i criteri per il finanziamento del fondo previsto dal comma 1, lettera a), e delle sue eventuali sezioni;
- b) le modalità per la richiesta, da parte della Provincia, di specifici interventi, rilevanti per lo sviluppo economico e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è tenuta a realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione del fondo;
- c) i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni;
- d) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione delle aree e degli immobili;
- e) le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, tenendo conto dell'entità dei lavori;
- e bis) nel caso di affidamento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, le procedure per la concessione dei contributi previsti da questa legge e le modalità per la loro erogazione, nonché gli elementi da comunicare alla Provincia per l'adozione del provvedimento di concessione o diniego e per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli in coerenza con quanto previsto dai commi 7 e 9 dell'articolo 15.

4. I lavori realizzati da Trentino sviluppo s.p.a., sono soggetti al parere preventivo del comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, nei limiti previsti da tali disposizioni.

5. Gli interessi netti maturati sulla gestione del fondo di cui al comma 1, lettera a), e le somme derivanti dalla concessione in proprietà o in locazione, anche finanziaria, degli immobili affluiscono al fondo stesso, così come le somme derivanti dalle cessioni del patrimonio di cui al comma 7.

6. Le aree, gli immobili e gli impianti possono essere ceduti, a un prezzo non inferiore al 20 per cento di quello di mercato, ovvero locati a enti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali; in alternativa, al fine di recuperare risorse, trascorsi tre anni dalla data di acquisto o di realizzazione possono essere destinati a un uso diverso da quello economico. Le somme recuperate affluiscono al fondo di cui al comma 1, lettera a).

7. Le modalità di gestione previste dagli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale si applicano anche al

patrimonio acquisito dalla società Tecnofin strutture s.p.a. con i finanziamenti impegnati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 10 (Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

7 bis. *omissis*

7 ter. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, Trentino sviluppo s.p.a. può agevolare le imprese insediate negli immobili di sua proprietà, o dei quali ha la disponibilità, richiedendo loro un importo inferiore al valore di mercato quale corrispettivo del contratto di locazione o di prestazione di servizi.

8. *omissis*

8 bis. I beni acquisiti con il fondo previsto da quest'articolo da Trentino sviluppo s.p.a. possono essere conferiti dalla Giunta provinciale, in tutto o in parte, al capitale sociale di Trentino sviluppo s.p.a.; i predetti beni sono utilizzati nel rispetto degli indirizzi della Giunta provinciale e della convenzione.

8 ter. Se Trentino sviluppo s.p.a. ricorre al mercato per il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei piani di investimento, ai sensi di quest'articolo, la società stessa è autorizzata a impegnare i canoni di locazione relativi ai beni concessi in affitto o in leasing a garanzia dei finanziamenti assunti. La Provincia assicura a Trentino sviluppo s.p.a., anche attraverso le necessarie integrazioni al fondo previsto da quest'articolo, flussi annui di finanziamento idonei a consentire, unitamente ai canoni e proventi dei beni, la copertura delle operazioni finanziarie anche relative o conseguenti alle cessioni degli attivi ai sensi del comma 1 bis. La convenzione prevista dal medesimo articolo stabilisce modalità e criteri per l'attuazione di questo comma."

Nota all'articolo 23

- L'articolo 52 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 52

Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese

1. Per favorire la definizione delle modalità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici essenziali della regione Lombardia ~~per l'anno in corso e~~ **(soppresse)** fino all'inizio dei lavori per la messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago d'Idro e, comunque, non oltre la scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico afferente la gestione degli invasi sul fiume Chiese, la Provincia può promuovere la definizione di un accordo, ai sensi dell'articolo 36 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con la Regione Lombardia e il concessionario per regolare:

- a) la fornitura, fino alla data prevista dall'accordo, di quantitativi d'acqua aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in base al "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - edizione 21 marzo 2002" e a quelli dovuti, nelle more della messa in sicurezza delle opere di regolazione, in base al "Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1710 del 3 luglio 2008";
- b) le modalità di svaso e reinvaso dei quantitativi d'acqua aggiuntivi;
- c) i criteri per il calcolo della compensazione economica dovuta al concessionario, prevedendo in particolare i limiti massimi e il termine ultimo per la corresponsione;
- d) le modalità di corresponsione della compensazione economica dovuta al concessionario.

2. La compensazione economica prevista dal comma 1 può essere corrisposta dalla Provincia ~~se entro il 31 dicembre 2020~~ **entro il 30 giugno 2021** è concluso un accordo di programma con la Regione Lombardia avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, interventi o altre attività di interesse comune sul territorio provinciale nel quale si prevede che la Regione Lombardia concorra al loro finanziamento in misura non inferiore alla compensazione, fissando inoltre un termine massimo entro il quale dev'essere avviata la realizzazione delle opere, degli interventi o delle altre attività individuati. Se l'accordo non è sottoscritto entro quest'ultimo termine la compensazione economica può essere comunque corrisposta dalla Provincia a fronte del versamento anticipato da parte della Regione Lombardia, secondo le modalità stabilite nell'accordo ai sensi del comma 1, lettera d).

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 335.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 09.04 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato)."

Nota all'articolo 24

- L'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 - e cioè della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di

prodotti geneticamente non modificati) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 47

Agevolazioni per l'agricoltura biologica

1. La Provincia provvede direttamente alla realizzazione d'iniziativa volte alla valorizzazione dei prodotti biologici.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), limitatamente alle attività di produzione ottenuta con metodo biologico, e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che abbiano come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di attività agricola biologica può essere concesso:

- a) un contributo nella misura massima del 40 per cento per la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento e per l'attrezzatura d'impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione, anche diretta, di prodotti biologici, ivi comprese le attrezzature necessarie per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi;
- b) un contributo nella misura massima del 50 per cento per la realizzazione d'impianti di colture arboree, erbacee, arbustive e a frutto piccolo e per la dotazione delle attrezzature e macchine per le operazioni colturali e di raccolta.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), può essere concesso, inoltre, un contributo fino al massimo del 100 per cento dei costi di avviamento sostenuti nel primo anno, ridotto di venti punti percentuali per ciascun anno di esercizio, in modo che l'intervento sia eliminato dopo cinque anni.

4. Agli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico. **Le domande di agevolazione sono presentate dall'organismo di controllo autorizzato prescelto dall'operatore biologico, espressamente delegato alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto dell'operatore. La Giunta provinciale individua le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria da allegare."**